



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»».

VISTO il decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126 recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», in particolare l'art. 3, comma 1 lettera b) che disciplina l'impiego certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso agli eventi sportivi;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n.133 recante «misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTO il decreto-legge del 21 settembre 2021, n.127 «recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante «disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali», che modifica e sostituisce l'articolo 5 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) paragrafo 3) del decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139 che prevede che "In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

VISTO, in particolare, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) - paragrafo 4) del decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139, che prevede che "In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico- scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport";

VISTA la nota inviata in data 18 ottobre 2021 con la quale il Presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, ha richiesto al Sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, per le Final Four di Supercoppa di SuperLega di pallavolo maschile, che verranno disputate il 23 e 24 ottobre 2021, una deroga per consentire l'accesso del pubblico nella misura del 75% della capienza dell'impianto, fino ad un massimo di tremila spettatori;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTO il Protocollo trasmesso al Dipartimento per lo sport il 19 ottobre 2021, contenente disposizioni volte a massimizzare l'efficacia delle misure di prevenzione per l'evento in questione;

CONSIDERATE le "linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" redatte in data 8 ottobre 2021 sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021, del decreto-legge del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n.133, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139;

PRESO ATTO delle disposizioni comunicate dalla Lega Pallavolo Serie A con nota del 19 ottobre 2021 volte a massimizzare l'efficacia delle misure di prevenzione per l'evento in questione;

DECRETA

Art. 1

1. Con riferimento alle partite di Supercoppa di pallavolo maschile che si disputeranno il 23 e 24 ottobre 2021, è consentito l'accesso del pubblico fino a un massimo del 75% della capienza totale dell'area ad esso riservata, e comunque in misura non superiore a 3000 spettatori.
2. In aggiunta alle misure previste dal succitato Protocollo e alle disposizioni richiamate in premessa e allegate al presente provvedimento per farne parte integrante, dovrà essere rispettato l'obbligo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
3. Dovranno inoltre essere ben identificati, e ogni qualvolta possibile separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico e dovrà essere garantito un adeguato ricambio dell'aria con ventilazione naturale cercando di evitare, ogni qualvolta possibile, la funzione di ricircolo dell'aria.
4. L'ingresso presso gli impianti sportivi è riservato a persone in possesso di certificazioni di cui al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 21 ottobre 2021

Valentina Vezzali

Registrato dalla Corte dei Conti
Il 22 ottobre 2021 al n. 2630



Firmato digitalmente da
VEZZALI MARIA VALENTINA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI